



PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER PREVENIRE TENTATIVI DI INFILTRAZIONI
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NELLA DESTINAZIONE DEI BENI AD ESSA
CONFISCATI DI CUI ALLA LEGGE 7 MARZO 1996, N.109

Tra le parti,

- PREFETTURA – U.T.G. di Roma, nella persona del Prefetto pro tempore dott. Carlo Mosca;
- PREFETTURA – U.T.G. di Latina, nella persona del Prefetto pro tempore dr. Bruno Frattasi;
- PREFETTURA – U.T.G. di Rieti, nella persona del Prefetto pro tempore dott.ssa Silvana Riccio;
- PREFETTURA – U.T.G. di Frosinone, nella persona del Vice Prefetto vicario dr. Francesco Vetrano;
- AGENZIA DEL DEMANIO, Filiale Lazio, nella persona del Direttore pro tempore dott.ssa Pia Maria Rodriguez;

alla presenza del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali Dr. Antonio Maruccia

PREMESSO CHE:

- a) L'Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 109 del 1996, è preposta ad adottare i provvedimenti di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, in particolare per questi ultimi a procedere all'adozione di atti di affitto o vendita qualora gli stessi vengano mantenuti al patrimonio dello Stato;
- b) In data 23.3.2005 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e gli enti istituzionali, tra cui la Prefettura di Roma, volto a snellire ed accelerare i procedimenti per la destinazione dei beni di cui alla legge 109/1996, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico-istituzionale avente valore di conferenza di servizi finalizzato alla più ampia concertazione e collaborazione istituzionale per i fini stabiliti dalla legge;



- c) Si ritiene opportuno prevenire, anche in via cautelativa il rischio di una possibile destinazione a soggetti collegati ad ambienti della criminalità organizzata, impedendo di fatto il conseguimento delle finalità proprie della normativa concernente la gestione e destinazione dei beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata;
- d) Si ritiene necessario consentire l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata a soggetti, completamente estranei a qualsivoglia organizzazione criminale, in modo che si garantisca l'uso per finalità sociali anche di tipo occupazionale, assicurando in tal modo un chiaro segnale di recupero dei patrimoni illecitamente conseguiti;

RITENUTO CHE

Le finalità summenzionate possono essere raggiunte attraverso le verifiche previste dalla disciplina antimafia di cui al d.p.r. n.252/1998 ed in particolare dalle informazioni del prefetto di cui all'articolo 10.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula il seguente "Protocollo di Legalità":

Art. 1

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10 del D.P.R. n.252 del 1998, l'Agenzia del Demanio si impegna a comunicare alle Prefetture ove ha sede la società, ovvero ove ha la residenza la persona fisica assegnataria del bene, i nominativi dei soggetti, fisici e giuridici per i quali si è già conclusa la procedura di assegnazione, ma non è stato ancora adottato il provvedimento formale di assegnazione

L'Agenzia del Demanio, in particolare, si impegna, per quanto riguarda le società iscritte alla Camera di Commercio, a fornire il relativo certificato di iscrizione con dicitura antimafia, mentre, per quanto attiene alle persone fisiche, a fornire copia della autocertificazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575.



Art. 2

Le Prefetture di Roma, Latina, Frosinone e Rieti si impegnano ad effettuare gli accertamenti di cui al precedente articolo comunicandone gli esiti all'Agenzia del Demanio.

Art. 3

Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente articolo 2 abbiano dato esito positivo, l'Agenzia del Demanio si impegna a escludere dalla procedura di assegnazione il soggetto, fisico o giuridico, nei confronti del quale sia stata accertata la sussistenza di elementi ostativi ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252 del 1998.

Art. 4

Nel caso di sopravvenute esigenze è facoltà delle parti firmatarie del presente protocollo recedere dagli impegni assunti dandone comunicazione alle altre parti.

Art. 5

Il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione successiva di altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Sottoscritto a Roma il 25 novembre 2008

Il Prefetto di Roma

[Signature]

Il Prefetto di Latina

[Signature]

Il Prefetto di Rieti

[Signature]

Il Vice Prefetto Vicario di Frosinone

[Signature]

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio filiale Lazio

[Signature]

Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

[Signature]